

Codice A1618A

D.D. 30 dicembre 2025, n. 1200

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per il piano di recupero edilizio omissis, nel Comune di Santa Vittoria d'Alba (CN) - omissis (Fg. n. 9, mappali 541, 673).



ATTO DD 1200/A1618A/2025

DEL 30/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per il piano di recupero edilizio *omissis*, nel Comune di Santa Vittoria d'Alba (CN) – *omissis* (Fg. n. 9, mappali 541, 673).

1. PREMESSO CHE:

- in data 19/09/2025 (ns. prot. n. 00141958 del 23/09/2025) perveniva istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, per il tramite del Comune di Santa Vittoria d'Alba (CN), *omissis omissis* tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per il piano di recupero edilizio *omissis*, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Santa Vittoria d'Alba (CN) – *omissis*, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Santa Vittoria d'Alba, Fg. n. 9, mappali 541, 673 e interessante una superficie modificata/trasformata di 4.601 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 7.188 mc;

- in data 03/10/2025 (ns. prot. n. 00149322) il Settore scrivente inviava nota di avvio procedimento e richiesta del parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- in data 21/10/2025 (ns. prot. n. 00159428 del 21/10/2025) perveniva nota di richiesta integrazioni dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo, successivamente inoltrata al proponente in data 22/10/2025 (ns. prot. n. 00160852);

- in data 25/11/2025 (ns. prot. n. 00181638 del 25/11/2025) il proponente richiedeva al Settore scrivente la proroga per la presentazione delle integrazioni;

- in data 26/11/2025 (ns. prot. n. 00182500) il Settore scrivente concedeva alla ditta la proroga per la presentazione delle integrazioni al 10/12/2025;

- in data 01/12/2025 (ns. prot. n. 00185527 del 02/12/2025) pervenivano dalla ditta le integrazioni;

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- > relazione tecnica
- > relazione geologica-geotecnica
- > elaborati di progetto;
- > relazione illustrativa

3. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 10/2024;

4. RICHIAMATA la nota prot. n. 00188935 del 09/12/2025 di questo Settore, con cui è stata condivisa la documentazione integrativa e richiesto nuovamente il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

5. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 17/12/2025 (ns. prot. n. 00194729), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

6. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.D. n. 231 del 04/04/2024, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria, per un importo pari a Euro 297,00;

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è soggetto al pagamento del deposito cauzionale, l'importo della cauzione è pari a € 2.000 per ogni ettaro di terreno trasformato e comunque non inferiore a € 1.000. Tenuto conto che la superficie dell'intervento è pari a 0,4601 ha, l'importo della cauzione è pari al valore minimo di Euro 1.000,00;

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione, in quanto soggetto privato singolo o associato, è tenuto a provvedere al rimboschimento di terreni propri o comunque disponibili per una superficie uguale alla superficie trasformata (in ogni caso non inferiore a 1.000 mq). In alternativa al rimboschimento è ammesso il versamento del corrispettivo monetario, il cui costo unitario è attualmente pari a 2.169,12 euro/ha. Nel caso in esame, tenuto conto che la superficie non boscata oggetto di trasformazione è pari a 0,4601 ha, l'ammontare del corrispettivo di rimboschimento corrisponde all'importo di Euro 998,01;

7. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE ai sensi della L.R. n. 45/1989, *omissis* ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per il piano di recupero edilizio *omissis*, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Santa Vittoria d'Alba (CN) – *omissis*, e interessante una superficie modificata/trasformata di 4.601 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 7.190 mc circa, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Santa Vittoria d'Alba, Fg. n. 9, mappali 541, 673.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo pervenuto il 17/12/2025 (ns. prot. n. 00194729), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e

non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

C.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **48 mesi** dalla data del presente provvedimento.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente, al Gruppo e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competenti, richiedendo all'Ufficio scrivente l'emissione dell'avviso PagoPA relativo all'importo della cauzione e del corrispettivo al rimboschimento sopra indicati;

E.5. dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi. A tale comunicazione dovrà essere allegata documentazione tecnica a firma di professionista abilitato, anche fotografica, comprovante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato ed entro i termini di validità.

F. DI DARE ATTO CHE:

F1. ai sensi dell'art. 8 della L.R. 45/1989 il proponente è tenuto al pagamento del deposito cauzionale per l'importo di **Euro 1.000,00**;

F2. ai sensi dell'art. 9 della medesima legge regionale il proponente è tenuto al pagamento del corrispettivo di rimboschimento per l'importo di **Euro 998,01**;

F3. ai sensi dell'art. 13 della medesima legge regionale, l'inizio dei lavori autorizzati senza l'avvenuto versamento del deposito cauzionale od il mancato versamento dell'importo corrispettivo del rimboschimento, ove richiesto, comporta, oltre alla sospensione dei lavori fino alla

regolarizzazione della posizione, la sanzione amministrativa.

G. DI DARE ATTO CHE, avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo